

**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BOX E DEI POSTI AUTO

**ART. 1
PRINCIPI GENERALI**

1. Ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R.46/95, alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.
2. L'A.T.C. provvede all'occorrenza ad affiggere un avviso di disponibilità di uno o più box/posti auto presso l'albo pretorio dell'Ente, presso l'albo pretorio del Comune e presso la bacheca del fabbricato in cui è ubicato il box/posto auto.
 - a) Tale avviso resterà affisso per almeno quindici giorni e le domande dovranno pervenire all'A.T.C. entro il termine stabilito nell'avviso stesso che non dovrà essere inferiore ai quindici giorni successivi la data di scadenza;
 - b) l'avviso, se non perverranno domande entro i termini stabiliti al punto a), o comunque in caso di mancata assegnazione, avrà validità per un anno dalla data di affissione.
3. L'A.T.C. assegna box e posti auto su richiesta degli assegnatari di alloggi ERP e dei privati, previa istruttoria delle domande, sulla base dei criteri elencati nel seguente ordine di priorità:
 - a) assegnazione ai locatari di alloggi ERP nel cui nucleo familiare vi è la presenza di un disabile permanente non deambulante;
 - b) assegnazione ai locatari di alloggi ERP che non hanno in locazione alcun box;
 - c) assegnazione ai locatari di alloggi ERP già assegnatari di altro box;
 - d) assegnazione a privati.
4. Nel caso di assegnazione di cui al comma 3 lett. a), b) e c), al verificarsi di parità di requisiti si preferisce l'assegnatario che abbia maggiore anzianità di assegnazione nel fabbricato ove è ubicato il box/posto auto; in caso di parità di anzianità di assegnazione si procede per estrazione a sorte.
5. Nel caso di assegnazione di cui al comma 3 lett. d) al verificarsi di parità di requisiti si procede per estrazione a sorte.
6. I requisiti necessari per l'assegnazione di un box/posto auto sono:
 - proprietà di un automezzo dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare;
 - regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio sia nei confronti dell'A.T.C. sia nei confronti degli organi di autogestione, sia nei confronti degli amministratori esterni (solo per gli assegnatari di alloggi ERP).
7. Ai locatari dei box e posti auto è fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli stessi i quali non possono essere ceduti a terzi.

ART. 2
DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le richieste di assegnazione di box e posti auto redatte dall'assegnatario su apposito modulo fornito dall'A.T.C. devono essere corredate dell'autocertificazione del possesso dei requisiti a cui va allegata:
 - fotocopia del libretto di circolazione dell'automezzo;
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 - fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenenti ad uno stato aderente all'Unione Europea.
2. L'area Gestione Alloggi redige un elenco dell'avente o degli aventi diritto all'assegnazione per ogni fabbricato dotato di box/posto auto, previa istruttoria delle domande, secondo i criteri di cui all'art. 1 commi 3, 4 e 5.
3. L'assegnazione di un box/di un posto auto, è disposta con determina del Direttore Generale, visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area gestione Alloggi.
4. Con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ove si stabilisce un termine per la stipulazione del contratto, si comunica all'avente diritto l'assegnazione del box/del posto auto:
 - a) entro 30 giorni dal termine ultimo per la produzione delle domande nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a);
 - b) entro 30 giorni dalla produzione della domanda nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 2 lett. b).
5. Viene altresì comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il diniego dell'assegnazione ai non aventi diritto.